

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2487

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANNIZZARO, GELMINI, PELLA, D'ETTORE, MARIA TRIPODI**

Modifica all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

*Presentata il 6 maggio 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel panorama frastagliato delle autonomie locali, le circoscrizioni di decentramento rappresentano un istituto peculiare, strettamente connesso alle dinamiche della realtà comunale.

Per quanto concerne il sistema delle autonomie locali, a livello nazionale, sotto un profilo diacronico si è assistito, nel tempo, a un graduale mutamento, passando inizialmente da un assetto di matrice napoleonica, incentrato sull'uniformità e sulla centralizzazione, per poi assistere a un progressivo affermarsi del principio di differenziazione e di forme di decentramento di carattere politico, legislativo e amministrativo, fino all'insorgere di una nuova tendenza all'accentramento, nel solco della crisi economica e politica dell'ultimo decennio.

In un primo momento è intervenuta la legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, che è stata la legge istitutiva delle circoscrizioni comunali e ha conferito alle autorità comunali il potere di istituire un nuovo organo istituzionale, quello delle circoscrizioni. La finalità dichiarata di tale legge era quella di promuovere la più ampia partecipazione democratica e di sensibilizzare i cittadini sulle problematiche del quartiere.

È all'interno di questo scenario che prende le mosse la fenomenologia del decentramento locale, come declinata dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede le circoscrizioni di decentra-

mento comunale. Tali organismi, denominati in vario modo a seconda dei comuni (da quartiere a zona, fino a municipio o municipalità), sono principalmente volti ad assicurare la partecipazione e la consultazione della popolazione ivi residente, la gestione dei servizi di base, nonché l'esercizio delle funzioni delegate dal comune. Essi si caratterizzano per non essere enti locali, bensì organi decentrati, articolazioni del comune stesso, privi di personalità giuridica pur essendo entità complesse e dotate di rilevanti autonomie.

Le circoscrizioni sono state caratterizzate da forme estremamente diverse da comune a comune, anche quando ancora si negava agli enti locali qualsiasi forma di autonomia decisionale in merito al proprio assetto fondamentale e a maggior ragione a seguito del riconoscimento delle autonomie statutarie e regolamentari in capo ad essi, a partire dal 1990. Diverse sono le soluzioni organizzative adottate, come pure diverse sono le funzioni attribuite dalle singole amministrazioni, oscillanti tra attività consultive e compiti di gestione.

La normativa riguardante le circoscrizioni è stata più volte oggetto di modifica sino ad essere addirittura cancellata con un « colpo di spugna ». Infatti, con l'articolo 2, comma 186, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), sono state soppresse le circoscrizioni di decentramento comunale, previste dal citato articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ad eccezione di quelle dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Lo stesso articolo 17 prevede, altresì, la possibilità per i comuni con una popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti di istituire le circoscrizioni di decentramento.

In questo modo, in una città come Reggio Calabria, con circa 183.000 abitanti, peraltro capoluogo dell'omonima città metropolitana, le circoscrizioni sono state soppresse provocando un evidente *vulnus* e una carenza di efficienza nell'apparato di servizi al cittadino nonché l'assenza di presidi nel territorio.

Peraltro, la città di Reggio Calabria è il primo comune della regione Calabria e

presenta una conformazione territoriale peculiare essendo situata alle pendici dell'Aspromonte, al centro del mare Mediterraneo. Il territorio si sviluppa lungo la costa orientale dello stretto di Messina per circa 32 chilometri dal mare ai monti e per altri circa 30 chilometri dalle zone di mezza costa, a quelle collinari e montuose.

Per una maggiore e più efficiente gestione della città, in considerazione delle sue peculiarità e del numero degli abitanti, sarebbe senz'altro auspicabile procedere a una riforma dell'assetto territoriale attraverso le circoscrizioni di decentramento comunale. Si tratterebbe di una riforma in linea anche con le leggi delle regioni a statuto speciale che consentono alle città metropolitane, come Messina e Cagliari, anch'esse con una popolazione inferiore a 250.000 abitanti, di istituire circoscrizioni.

L'esempio di Reggio Calabria è fondamentale per capire che un intervento in materia di circoscrizioni di decentramento comunale si rende necessario anche in un quadro più generale, proprio perché la soppressione di tali circoscrizioni, operata dalla citata legge finanziaria 2010, si è rilevata un'esperienza fallimentare, dato che gli stessi comuni sono stati privati di organismi di partecipazione che consentono una gestione amministrativa più efficiente.

La partecipazione è, infatti, uno dei cardini della vita democratica e le esperienze finora maturate hanno dimostrato come le circoscrizioni siano stati banchi di prova di una democrazia diffusa e alimentata dal contributo di tutti. Le circoscrizioni rappresentano un'importante « palestra » politica perché in esse si imparano e si sperimentano i fondamenti della vita amministrativa prima di passare, eventualmente, al più importante contesto istituzionale del consiglio comunale.

La presente proposta di legge consta di due articoli. L'articolo 1 novella il citato articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 prevedendo che per il comune capoluogo della città metropolitana non sussiste il limite di 250.000 abitanti per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento. In questo modo, le circoscrizioni torneranno ad essere il vero

punto di raccordo tra territori e amministrazione centrale.

L'articolo 2 prevede che i comuni apportino ai propri statuti e regolamenti le modifiche necessarie per adeguarli alle

nuove disposizioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni capoluogo di città metropolitane ».

### Art. 2.

1. I comuni apportano ai propri statuti e regolamenti le modifiche necessarie ad adeguarli alle disposizioni di cui all'articolo 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

